

**DELIBERAZIONE 30 GIUGNO 2014
320/2014/R/EEL**

**PROPOSTA, AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, PER L'INTEGRAZIONE DELLA
DISCIPLINA DEL MECCANISMO TRANSITORIO DI REMUNERAZIONE DELLA CAPACITÀ
RISPETTO ALLE ESIGENZE DI FLESSIBILITÀ DEL SISTEMA ELETTRICO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 giugno 2014

VISTI

- la direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture, (di seguito: Direttiva 2005/89/CE);
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, (di seguito: Direttiva 2009/72/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo 79/99) e, in particolare, l'art. 3, commi 3 e 6;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo 379/03);
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge 2/09);
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto-legge 83/12) e, in particolare, l'art. 34, comma 7-bis ora abrogato;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/13) e, in particolare, l'art.1, comma 153;
- il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 2/09, nonché per dare impulso all'evoluzione dei mercati a termine organizzati e rafforzare le funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici;

- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 30 giugno 2014;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2011, ARG/elt 160/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 160/11);
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2012, 482/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 5 settembre 2013, 375/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 375/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 gennaio 2014, 6/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 6/2014/R/eel)
- il documento per la consultazione 29 novembre 2012, 508/2012/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 508/2012/R/eel);
- il documento per la consultazione 5 dicembre 2013, 557/2013/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 557/2013/R/eel);
- il documento per la consultazione 22 maggio 2014, 234/2014/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 234/2014/R/eel);
- il Codice di trasmissione e dispacciamento predisposto e mantenuto da Terna ai sensi del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: il Codice di rete).

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, comma 153, della legge 147/13 ha disposto che: *“Il Ministro dello sviluppo economico definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, condizioni e modalità per la definizione di un sistema di remunerazione di capacità produttiva in grado di fornire gli adeguati servizi di flessibilità, nella misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza del sistema elettrico e la copertura dei fabbisogni effettuata dai gestori di rete e senza aumento dei prezzi e delle tariffe dell'energia elettrica per i clienti finali, nell'ambito della disciplina del mercato elettrico, tenendo conto dell'evoluzione dello stesso e in coordinamento con le misure previste dal decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379. Nelle more dell'attuazione del sistema di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 379 del 2003, e successive modificazioni. Il comma 7-bis dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato”*;
- con deliberazione 6/2014/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla formulazione di una proposta che preveda di:
 - istituire un segmento del mercato della capacità (ossia del meccanismo di regime) dedicato alla negoziazione di capacità produttiva idonea a fornire i

- servizi di flessibilità necessari a coprire i fabbisogni di lungo termine stimati da Terna;
- rimodulare il vigente meccanismo transitorio al fine di renderlo coerente con gli obiettivi del meccanismo di regime.
- con documento per la consultazione 234/2014/R/eel, l’Autorità ha espresso i propri orientamenti in ordine sia all’integrazione del meccanismo di regime che alla rimodulazione del meccanismo transitorio.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- per quanto attiene l’integrazione del meccanismo di regime, il documento per la consultazione 234/2014/R/eel prospetta un’integrazione dei criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11 cui Terna dovrebbe dare attuazione tramite un’opportuna evoluzione dello schema di disciplina del mercato della capacità, da sottoporre a verifica di conformità da parte dell’Autorità e successiva approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE);
- l’analisi delle osservazioni pervenute dagli operatori evidenzia che la loro principale esigenza sia di rispettare la seguente sequenza logica: in primo luogo, riformare il Mercato per il Servizio di Dispacciamento (di seguito: MSD), specificando con chiarezza le caratteristiche dei servizi di flessibilità negoziabili a pronti; in secondo luogo, integrare coerentemente il meccanismo di remunerazione a regime ai fini della negoziazione a termine dei medesimi servizi,

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- a prescindere da quanto disposto dall’art. 1, comma 153, della legge 147/13, gli orientamenti espressi dall’Autorità in ordine alla rimodulazione del meccanismo transitorio muovono dal presupposto che Terna ha già la facoltà di concludere contratti di approvvigionamento a termine di risorse per il servizio di dispacciamento (ossia di risorse per la risoluzione delle congestioni, per la riserva secondaria o terziaria di potenza, per il bilanciamento etc.) ai sensi del comma 60.5 della deliberazione 111/06 (ove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06); ciò purché le modalità tecniche, economiche e procedurali adottate per la conclusione dei suddetti contratti siano conformi agli obiettivi e ai criteri di cui al comma 60.2 e siano approvate dall’Autorità secondo la procedura di cui al comma 60.6;
- la sopra citata facoltà rappresenta un’esplicita deroga alla condizione di cui al comma 60.1, per la quale Terna si approvvigiona di risorse per il servizio di dispacciamento tramite il MSD, ossia tramite un mercato a pronti, sulla base di proprie previsioni di fabbisogno;
- gli orientamenti, in ordine alla rimodulazione del meccanismo transitorio, tengono quindi, inevitabilmente, conto anche degli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 557/2013/R/eel in materia di riforma del MSD e delle relative osservazioni pervenute dagli operatori;

- ai sensi della disciplina degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, di cui agli artt. 63, 64, 65 e 65bis, della deliberazione 111/06, Terna, per far fronte a situazioni di estremo potere di mercato locale, approvvigiona a termine capacità produttiva su impianti che risultano indispensabili per la gestione in sicurezza del sistema elettrico e, nell'ambito della suddetta disciplina, stipula contratti a termine aventi natura di opzione con gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali che richiedono di essere ammessi al regime alternativo di cui all'Articolo 65bis della deliberazione 111/06.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con riferimento alla rimodulazione del meccanismo transitorio, l'Autorità ha proposto quanto segue:
 - con riferimento all'anno 2017, Terna definisce il fabbisogno, se necessario differenziato per aree della rete rilevante, di capacità produttiva caratterizzata dai seguenti parametri (di seguito: capacità flessibile): tempo di avviamento (di seguito: TAVA) non superiore a 120 minuti, tempo permanenza in servizio (di seguito: TPS) e tempo di permanenza fuori servizio (di seguito: TPFS) non superiori a 240 minuti, gradiente di presa o rilascio di carico (di seguito: GRAD) pari a quello richiesto per il servizio di regolazione secondaria;
 - per il triennio 2015 – 2017, Terna acquista dai produttori opzioni su capacità flessibile per quantitativi pari al fabbisogno dell'anno 2017. Tali opzioni sono acquistate mediante procedure concorsuali e sono caratterizzate da:
 - un periodo di consegna triennale (2015-2017);
 - un prezzo di esercizio (di seguito: *strike price*) pari a: il costo variabile di un ipotetico turbogas a ciclo aperto (di seguito: TG) per i prezzi delle offerte di vendita su MSD; il minore tra il costo variabile del TG e il prezzo del MGP per i prezzi delle offerte di acquisto su MSD;
 - un premio annuo definito in esito alle procedure concorsuali;
 - in caso di attivazione della capacità flessibile su MSD, Terna verifica che la prestazione fornita rispetti tutti i suddetti parametri;
- le osservazioni degli operatori, limitatamente alla rimodulazione del meccanismo transitorio si sono focalizzate sui seguenti elementi:
 - a) impianti ammissibili alle procedure concorsuali;
 - b) procedura di calcolo del fabbisogno di flessibilità;
 - c) taratura dei parametri di flessibilità da rispettare;
 - d) previsione di uno *strike price* per le offerte di acquisto su MSD;
 - e) previsione di un importo massimo (di seguito: *cap o* premio di riserva) al premio annuo definito in esito alle procedure concorsuali;
 - f) previsione di importo minimo (di seguito: *floor*) al premio annuo definito in esito alle procedure concorsuali.

- con riferimento agli impianti ammissibili alle procedure concorsuali (cfr. lettera a), la maggioranza degli operatori propende per l'esclusione degli impianti incentivati o assoggettati a qualsiasi regime di essenzialità;
- per quanto concerne la procedura di calcolo del fabbisogno di flessibilità (cfr. lettera b):
 - parte degli operatori evidenzia l'esigenza di assicurare trasparenza a tale procedura e, eventualmente, di predisporre un meccanismo di premi e penali per Terna finalizzato alla corretta previsione del fabbisogno;
 - Terna precisa quanto segue:
 - “rispetto all'introduzione del meccanismo transitorio 2015-2017, gli elementi in nostro possesso e le valutazioni in precedenza condotte, non permettono di individuare un fabbisogno minimo di capacità produttiva caratterizzata dai parametri di flessibilità indicati nel documento per la consultazione”;
 - “Si segnala, inoltre, che il tema della necessità delle risorse flessibili nell'assicurare l'adeguatezza del sistema è all'attenzione della Commissione Europea e dell'ACER, con l'obiettivo di introdurre nelle valutazioni di adeguatezza che saranno prodotte nei prossimi anni *l'assessment* della flessibilità necessaria nei sistemi elettrici europei. In questo quadro risulta a nostro avviso necessario approfondire, partendo dalle proposte sviluppate precedentemente, le effettive necessità del sistema in un orizzonte di medio e lungo termine, e le modalità più efficaci e tecnicamente implementabili per soddisfare tali necessità. Si segnala infatti che la complessità teorica e implementativa delle valutazioni che sarebbe necessario mettere in campo, trascurandone al momento i costi, potrebbe portare a livelli di incertezza tali da rendere i risultati non affidabili e significativi”;
 - “Con riferimento alla separazione dei servizi di riserva pronta, riserva di sostituzione, riserva rapida dai cosiddetti Altri Servizi, di cui al punto 3.11 iii), si confermano le perplessità già espresse nel documento di risposta al documento per la consultazione 557/2013/R/eel. Non risulta infatti chiaro come sia possibile, sia nella selezione delle offerte che nella misurazione, distinguere l'energia erogata per i differenti servizi”;
- in merito alla taratura dei parametri da rispettare (cfr. lettera c), la maggioranza degli operatori è favorevole al rilassamento dei parametri per il 2015 proposto nel documento per la consultazione 234/2014/R/eel. La maggioranza degli operatori specifica altresì che il rispetto di un TAVA non superiore a 120 minuti per i propri impianti a ciclo combinato presuppone per l'introduzione della prestazione di pronto avviamento e della relativa offerta di *warming* proposta nel documento per la consultazione 557/2013/R/eel; una minoranza di operatori propone invece di prevedere, in alternativa, il rispetto de:
 - i valori massimi dei parametri TAVA, TPS e TPFS proposti nel documento per la consultazione 234/2014/R/eel oppure

- un rapporto fra potenza minima (di seguito: PMIN) e potenza massima (di seguito: PMAX) non superiore al 50%.

Vi è, infine, una pluralità di posizioni sul valore minimo del parametro GRAD: alcuni operatori richiedono precisazioni, altri non ravvisano criticità, altri propongono di fissarlo pari a 20 MW/min e altri ancora pari a 30 MW/min;

- relativamente alla previsione di uno *strike price* per le offerte di acquisto su MSD (cfr. lettera d), diversi operatori esprimono la loro contrarietà mentre altri propongono di fissarlo pari al minor valore fra il costo variabile del TG e una quota percentuale del prezzo di MGP;
- in merito alla previsione di un *cap* al premio annuo (cfr. lettera e), la maggior parte degli operatori sono contrari all'imposizione di un importo massimo;
- in merito alla previsione di un *floor* al premio annuo (cfr. lettera f), la maggior parte degli operatori sono favorevoli alla fissazione di un importo minimo.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la proposta di rimodulazione del meccanismo transitorio, contenuta nel documento per la consultazione 234/2014/R/eel, muove dal presupposto di organizzare una o più procedure concorsuali per un prodotto omogeneo le cui caratteristiche riflettono i parametri tecnici rispettabili da un ipotetico TG;
- il Codice di Rete vigente consente ai TG di formulare su MSD, oltre alle offerte di vendita o acquisto di energia, esclusivamente un'offerta di accensione caratterizzata da un *cap* molto stringente; non permette invece di formulare alcuna offerta di cambio assetto;
- il documento per la consultazione 557/2013/R/eel prospetta l'introduzione della facoltà di formulare un'offerta di *warming* e di avviamento da caldo esclusivamente per gli impianti a ciclo combinato; l'offerta di *warming*, al pari di altre offerte a gettone (avviamento e cambio assetto), sarà assoggettata a un *cap* coerente con i relativi costi;
- la previsione di un *floor* al premio annuo nelle procedure concorsuali potrebbe prevenire fenomeni di selezione avversa tali da escludere gli impianti potenzialmente più idonei ad assicurare gli adeguati servizi di flessibilità in un orizzonte di lungo termine.

RITENUTO CHE:

- la sequenza logica proposta dagli operatori che prevede prioritariamente la riforma del MSD e solo successivamente la coerente integrazione del meccanismo di remunerazione a regime appare ragionevole e condivisibile ai fini di una efficiente riforma dell'architettura complessiva del mercato elettrico.

RITENUTO, ALTRESÌ, CHE:

- la previsione del rispetto di un valore massimo del parametro PMIN/PMAX, in alternativa al rispetto dei valori massimi dei parametri TAVA, TPS e TPFS, necessita di un supplemento di analisi da parte di Terna onde verificare in quale condizioni e per quale valore massimo il parametro proposto possa rappresentare un'efficace alternativa a parità di oneri per il sistema;
- le osservazioni pervenute in ordine al parametro GRAD non apportino elementi sufficienti a identificarne un valore minimo logicamente fondato e che sia pertanto necessario un supplemento di analisi da parte di Terna;
- la contrarietà, espressa da una parte degli operatori, alla previsione di uno strike sulle offerte di acquisto su MSD non sia supportata da adeguate motivazioni; viceversa, appare ragionevole la proposta avanzata da altri operatori di riformulare il suddetto strike fissandolo pari al minor valore fra il costo variabile del TG e una quota percentuale del prezzo di MGP, essendo peraltro tale proposta coerente con quanto già previsto nei contratti alternativi per gli impianti essenziali;
- la previsione di un *floor* al premio annuo nelle procedure concorsuali non possa che essere oggetto di precisi indirizzi da parte del MSE.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere prioritariamente con la riforma del MSD, delineata nel documento per la consultazione 557/2013/R/eel, con successivo provvedimento dell'Autorità;
- procedere successivamente all'eventuale integrazione dei criteri e condizioni, di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11, con i segmenti di flessibilità, coerentemente con la riforma di cui al precedente alinea;
- prevedere che l'eventuale aggiornamento dello Schema di disciplina del mercato della capacità con i segmenti di flessibilità segua il medesimo iter attualmente previsto dall'art. 4 della ARG/elt 98/11.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- rilassare i vincoli ai valori massimi dei parametri TAVA, TPS e TPFS nei termini proposti nel documento per la consultazione 234/2014/R/eel, salvo differente valutazione di Terna;
- richiedere, a Terna, un supplemento di analisi onde verificare in quale condizioni il parametro PMIN/PMAX possa rappresentare un'efficace alternativa, almeno con riferimento a quota parte del fabbisogno complessivo di capacità produttiva flessibile, ai parametri TAVA, TPS e TPFS e per quale valore massimo;
- laddove l'analisi, di cui al punto precedente, abbia esito positivo, prevedere l'introduzione di un valore massimo al parametro PMIN/PMAX da rispettare in alternativa ed eventualmente con riferimento a quota parte del fabbisogno complessivo, al rispetto dei valori massimi dei parametri TAVA, TPS e TPFS proposti nel documento per la consultazione 234/2014/R/eel;

- precisare che il valore minimo del parametro GRAD proposto nel documento per la consultazione 234/2014/R/eel fa riferimento al gradiente implicito previsto per l'erogazione della semibanda minima di potenza richiesta a un'unità di produzione termoelettrica dall'Allegato A.15 del Codice di Rete nell'intervallo temporale di cui medesimo allegato (ossia 100 secondi);
- fare salva la facoltà di Terna di rimodulare in maniera non discriminatoria (ossia esprimendolo comunque in termini di percentuale di P_{MAX} al minuto) il valore minimo del parametro GRAD di cui al punto precedente se, in esito a un supplemento di analisi da trasmettere all'Autorità, tale valore si riveli eccessivamente restrittivo rispetto ai fabbisogni stimati di flessibilità;
- ridefinire lo *strike* sulle offerte di acquisto su MSD pari al minor valore fra il costo variabile del TG e l'90% del prezzo di MGP;
- organizzare una o più procedure concorsuali per un prodotto omogeneo le cui caratteristiche riflettano i parametri tecnici rispettabili da un ipotetico TG fissando pari a zero lo strike per tutte le offerte a gettone consentite dal Codice di Rete;
- confermare l'introduzione di un *cap* al premio annuo sulla base della metodologia delineata nel documento per la consultazione 234/2014/R/eel;

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- proporre al MSE di rimodulare il meccanismo transitorio, prescrivendo a Terna l'approvvigionamento a termine di capacità produttiva idonea a fornire adeguati servizi di flessibilità su base triennale, con riferimento al periodo 2015-2017

DELIBERA

1. di proporre al MSE di prescrivere a Terna l'approvvigionamento a termine di capacità produttiva idonea a fornire adeguati servizi di flessibilità su base triennale con riferimento al periodo 2015-2017, nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni:
 - a) tenendo conto di quanto riportato in motivazione e dello studio di cui all'allegato A al documento per la consultazione 557/2013/R/eel, nonché delle quantità eventualmente già approvvigionate ai sensi dell'articolo 60, comma 60.5, della deliberazione 111/06 o di altri provvedimenti dell'Autorità, l'Autorità definisce sulla base di informazioni e analisi appositamente elaborate da Terna:
 - i. i valori massimi o minimi dei parametri tecnici di funzionamento che devono essere soddisfatti dalla capacità produttiva per fornire adeguati servizi di flessibilità;
 - ii. il fabbisogno dei servizi di flessibilità al 2017, ove necessario differenziato per le diverse aree della rete rilevante;
 - b) Terna si approvvigiona di capacità produttiva reale su unità di produzione che rispettano i parametri tecnici di funzionamento di cui alla lettera a), punto i, per quantitativi pari al fabbisogno di cui alla lettera a), punto ii,

- stipulando contratti a termine aventi natura di opzione (di seguito: contratti standard) con controparti selezionate tramite una o più procedure concorsuali;
- c) Terna predispone una proposta recante le modalità tecniche, economiche e procedurali per la conclusione dei contratti standard di cui alla lettera b) da sottoporre a preventiva verifica di conformità da parte dell'Autorità;
 - d) la proposta di Terna di cui alla lettera c) deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - i. uno schema di contratto standard;
 - ii. uno schema di regolamento delle procedure concorsuali;
 - iii. la metodologia di calcolo degli *strike price*;
 - iv. gli elementi funzionali al calcolo del premio di riserva;
 - v. una proposta concernente un sistema di verifiche e penalità volte a identificare e penalizzare eventuali inadempimenti contrattuali;
 - vi. le informazioni e analisi di cui alla lettera a), trasmesse tempestivamente da Terna all'Autorità in risposta ad apposita istanza formulata dagli uffici dell'Autorità;
 - e) lo schema di contratto standard deve contenere i seguenti elementi minimi:
 - i. l'obbligo di rendere disponibile a Terna capacità produttiva reale che rispetti i parametri tecnici di funzionamento di cui alla lettera a), punto i;
 - ii. il periodo di consegna, pari al triennio 2015 - 2017;
 - iii. il luogo di consegna definito come lo specifico nodo in cui è localizzata l'unità di produzione corrispondente alla capacità produttiva oggetto del contratto;
 - iv. l'obbligo di presentare offerte in vendita e acquisto sul MSD, offerte di accensione, offerte di cambio assetto ed eventualmente offerte di *warming* vincolate al valore degli *strike price* definiti sulla base dei criteri di cui alla lettera g);
 - v. l'obbligo di restituire al sistema elettrico i maggiori oneri causati al medesimo qualora la capacità produttiva contrattualizzata non sia resa disponibile nel MSD, ad eccezione dei periodi di manutenzione programmata designati da Terna sulla base dei criteri di cui all'Articolo 7, comma 7.3, della deliberazione ARG/elt 98/11;
 - vi. il diritto al pagamento di un premio annuo determinato in esito alle procedure concorsuali di cui alla lettera f), rateizzato su base mensile;
 - f) lo schema di regolamento delle procedure concorsuali, deve essere conforme ai seguenti requisiti minimi:
 - i. i criteri di ammissione alle procedure concorsuali sono definiti sulla base di quanto previsto all'Articolo 10, commi 10.6 e 10.7 della deliberazione ARG/elt 98/11;
 - ii. la selezione delle offerte è effettuata in modo trasparente e non discriminatorio tramite asta al ribasso a premio marginale

- articolata in modo da massimizzare il valore netto delle transazioni;
- iii. alle offerte accettate è riconosciuto un premio non superiore al premio di riserva definito dall’Autorità sulla base degli elementi di cui alla lettera h);
- g) la metodologia di calcolo degli *strike price* deve rispettare i seguenti criteri:
- i. lo *strike price* applicato alle offerte presentate in vendita sul MSD è pari al costo variabile del TG, la cui metodologia di calcolo può essere mutuata da quella utilizzata nell’ambito della disciplina alternativa degli impianti essenziali di cui all’Articolo 65bis della deliberazione 111/06;
 - ii. lo *strike price* applicato alle offerte presentate in acquisto sul MSD è pari al minor valore fra: il costo variabile del TG e il 90% del prezzo di MGP nella zona che include il luogo di consegna;
 - iii. lo *strike price* applicato alle offerte di accensione, offerte di cambio assetto ed eventualmente offerte di *warming* è pari a zero o, in alternativa, misure equivalenti appositamente definite dall’Autorità;
- h) gli elementi funzionali alla determinazione del premio di riserva comprendono:
- i. i prezzi e le quantità orarie accettate nel MSD nel corso degli ultimi tre anni, afferenti le unità di produzione che rispettano i requisiti tecnici di funzionamento di cui alla lettera a) punto i;
 - ii. il costo variabile del TG calcolato seguendo la metodologia di cui alla lettera g);
- i) il sistema di verifiche e penalità deve prevedere quanto meno:
- i. la verifica da parte di Terna che le unità di produzione corrispondenti alla capacità produttiva contrattualizzata rendano disponibile attraverso il RUP dinamico tale capacità nel rispetto dei requisiti di cui alla lettera a), punto i;
 - ii. la verifica da parte di Terna che, in caso di attivazione nel MSD delle unità di produzione corrispondenti alla capacità produttiva contrattualizzata, la prestazione effettivamente fornita rispetti i requisiti di cui alla lettera a), punto i, ove richiesti nell’ordine di dispacciamento;
 - iii. nel caso in cui le verifiche di cui ai punti precedenti restituiscano esito negativo, il sistema di penalità associato può essere mutuato da quanto previsto dalla disciplina delle procedure per l’approvvigionamento a termine delle risorse elettriche interrompibili;

2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e a Terna;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni